# REGOLAMENTO (CE) N. 104/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 18 gennaio 2001

## che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2830/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ([2]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2830/2000 della Commissione ([3]).

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ([5]), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 gennaio 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2830/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 32,45 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 5 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 13.
([4]) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.
([5]) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.